



Città di Modica

Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 373 /P.L. del 24/07/2024

prot. n. 39012 del 24/07/2024

OGGETTO: Istituzione del limite di velocità in Via Sorda Sampieri - C.da Liccio – 4° Memorial Orazio Iabichino.

VISTA l'istanza prot. n. 1414/p.l. del 16/07/2024, presentata al Comando di Polizia Locale dal sig. Carmelo Iabichino, nella sua qualità di presidente dell'Associazione No Profit "Oraziopio Iabichino", con sede legale a Modica in Via Sorda Sampieri, n. 274, intesa ad ottenere appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "4° Memorial Orazio Iabichino";

CONSIDERATO che l'interesse legittimo dei richiedenti non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

VERIFICATO di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

DATO ATTO che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

LETTA la Safety prot. n. 1495/PL del 24/07/2024 rilasciata dal Comando della Polizia Locale riguardo alla predetta manifestazione;

ATTESO che per garantire lo svolgimento della manifestazione di che trattasi in sicurezza occorre istituire il limite di velocità pari a 30 km/h in prossimità dell'area dove si svolge la manifestazione sita in Via Sorda Sampieri, n. 274 (S.P. 43) - C.da Liccio, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2024;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – "Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo";

VISTO l'art. 107 dell'O.RE.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali");

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando,

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, è istituito il limite di velocità pari a 30 km/h in prossimità dell'area dove si svolge la manifestazione sita in Via Sorda Sampieri, n. 274 (S.P. 43) - C.da Liccio, lo svolgimento della manifestazione dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2024;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
2. Gli organizzatori sono obbligati a garantire la presenza di personale qualificato, **i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati a questo Comando di Polizia Locale** e soprattutto al Commissariato di P.S., come da circolare prot. n. 1291/PL del 14/06/2022;
3. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata

all'Ufficio Segnaletica,

al Commissariato P.S. di Modica <dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it> ,

alla Compagnia Carabinieri di Modica, <trg27981@pec.carabinieri.it>

alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica <rg1210000p@pec.gdf.it> ,

al 118 tramite SUES <col18ctsrreg@pec.aoec.it> ,

ai Vigili del Fuoco di Modica <dist.rg01.modica@vigilfuoco.it> ,

alla SAIS Autolinee s.p.a. <saisautolinee@pec.it> ,


all'Ufficio Servizi del Comando di P.L. ed

al richiedente <iabichinocarmelo63@gmail.com> .

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale

Modica, li _____



IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.Q. – 3 U.O.

Dott. Rosario Cannizzaro

